



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 15.4.2010
COM(2010)164 definitivo

2008/0222 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

relativa alla

**posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione di una proposta modificata di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo
di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico,
mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)**

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

**in applicazione dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

relativa alla

**posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione di una proposta modificata di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo
di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico,
mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)**

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio: 13 novembre 2008
COM(2008)0778 — 2008/0222(COD)

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 24 marzo 2009

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 5 maggio 2009

Data del parere del Comitato delle regioni: 19 marzo 2010

Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura: [14] aprile 2010

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La rifusione della direttiva sull'etichettatura energetica è finalizzata ad estenderne il campo di applicazione (attualmente limitato agli apparecchi domestici) ai prodotti ad uso commerciale e industriale. Il campo di applicazione della direttiva viene inoltre esteso ai prodotti che incidono sul consumo energetico il cui impiego consente di risparmiare energia benché essi non ne consumino, e allineato con quello, recentemente esteso, della direttiva sulla progettazione ecocompatibile. La proposta è dunque conforme all'obiettivo generale di garantire la libera circolazione dei prodotti e migliorarne il consumo di energia (e di altre risorse essenziali), proteggendo in tal modo l'ambiente e contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂. La direttiva quadro sull'etichettatura così elaborata, che prevede iniziative in materia di incentivi e appalti pubblici, costituirà dunque il fulcro di una politica dei prodotti

integrata e sostenibile dal punto di vista ambientale. La proposta è presentata sotto forma di rifusione.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

3.1. Osservazioni generali

Il testo della posizione negoziata del Consiglio concorda sostanzialmente e in larga misura con la proposta della Commissione e può quindi essere approvato.

3.2. Accordo sulla posizione del Consiglio in prima lettura

La posizione negoziata del Consiglio è il risultato di un processo di negoziati interistituzionali in due fasi. La prima fase ha riguardato il contenuto tecnico della proposta e la seconda l'adeguamento della medesima al trattato di Lisbona per quanto concerne la base giuridica e le disposizioni in materia di comitatologia.

Per quanto riguarda il contenuto tecnico, il 2 dicembre 2009 il presidente della commissione ITRE, Herbert Reul, ha confermato l'accordo del Parlamento sul testo concordato nell'ambito del dibattito politico finale tripartito del 17 novembre 2009 e approvato dal Coreper il 19 novembre 2009.

Con riguardo all'adeguamento al trattato di Lisbona, il compromesso raggiunto è stato approvato dal Coreper il 24 marzo 2010 e confermato dal presidente della commissione parlamentare ITRE Herbert Reul il 25 marzo.

La posizione negoziata del Consiglio è stata ufficialmente adottata con procedura scritta il [14] aprile 2010.

I principali punti di negoziato su cui è stato raggiunto un accordo sono indicati in appresso.

- *Cambiamento della base giuridica* (preambolo): a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, e dato che la direttiva è volta essenzialmente a conseguire risparmi energetici, il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di prendere come nuova base giuridica l'articolo 194 del TFUE. Tenuto conto di questa posizione e del fatto che la direttiva è volta a promuovere l'efficienza energetica rispettando nel contempo gli aspetti relativi al mercato interno di cui all'articolo 114 del TFUE, la Commissione può accettare di attribuire come base giuridica alla sua proposta l'articolo 194 del TFUE in luogo dell'articolo 114 e include tale modifica nell'addendum alla propria comunicazione (2009) 665 definitiva.
- *Atti delegati*: a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto una serie di disposizioni relative agli atti delegati di cui agli articoli 10, 11, 11 *bis* e 11 *ter*. Verrà acclusa una dichiarazione della Commissione per chiarire che la notifica degli atti delegati deve tener conto dei periodi di interruzione delle attività delle istituzioni (allegato I). Verrà inoltre acclusa una dichiarazione comune del Consiglio, del Parlamento e della Commissione che indica che le disposizioni della direttiva non costituiscono un precedente per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 290 del TFUE (allegato II).
- *Estensione del campo di applicazione* (articolo 1, paragrafi 1 e 2): il campo di applicazione è esteso all'insieme dei prodotti connessi al consumo energetico ad uso domestico, commerciale e industriale, secondo quanto proposto dalla Commissione.
- *Uso non autorizzato dell'etichetta* (articolo 2): viene inserito un testo volto a chiarire quali elementi costituiscano un uso legittimo o illegittimo dell'etichetta.
- *Sorveglianza del mercato* (articolo 3): le disposizioni relative alla sorveglianza del mercato sono rafforzate per garantire una migliore applicazione della direttiva.
- *Obblighi in materia di pubblicità* (articolo 4, lettere a) e b)): è introdotta una nuova disposizione che prevede che la classe di efficienza energetica figuri in tutta la pubblicità contenente informazioni relative al consumo di energia o al prezzo dei prodotti oggetto di un atto delegato.
- *Appalti pubblici* (articolo 9, paragrafi 1 e 2): nell'ambito degli appalti pubblici, gli Stati membri sono incoraggiati ad acquistare prodotti appartenenti alla classe di efficienza

energetica più elevata (tenuto conto anche del rapporto costi-efficacia, della fattibilità economica, dell'adeguatezza tecnica nonché di un sufficiente livello di concorrenza).

- *Incentivi* (articolo 9, paragrafi 3 e 4): come nel caso degli appalti pubblici, anche nell'offerta di incentivi ai propri cittadini gli Stati membri sono incoraggiati ad applicarli alla classe di efficienza energetica più elevata o, con intenti ancora più ambiziosi, ai livelli di prestazioni più elevati. Le imposte e le misure fiscali non costituiscono incentivi ai fini della direttiva.

- *Formato dell'etichetta* (articolo 11, paragrafo 4, lettera d)): tre classi supplementari (A+, A++, A+++)) possono essere aggiunte alla classificazione da A a G, che resta quella di base. La Commissione ha la possibilità di rivedere la classificazione qualora una percentuale significativa di prodotti risulti compresa nelle due classi di efficienza energetica più elevate (A++/+++) e appaia pertanto giustificata un'ulteriore differenziazione. Verrà acclusa una dichiarazione della Commissione che precisa cosa si intende per "percentuale significativa di prodotti". Un considerando indicherà che, all'atto del riesame della direttiva quadro (entro il 2014), verrà esaminata la possibilità di rivedere la classificazione.

4. CONCLUSIONE

La posizione del Consiglio risponde alle finalità della proposta iniziale della Commissione. Pertanto, la Commissione ne approva il testo.

ALLEGATO I

Dichiarazioni della Commissione

relative alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)

Articolo 1, paragrafo 2

"Nello stilare l'elenco prioritario dei prodotti connessi al consumo energetico di cui al considerando [3 *bis*], la Commissione presterà inoltre la dovuta attenzione ai prodotti da costruzione che incidono su tale consumo, tenendo conto in particolare del risparmio energetico che sarebbe possibile ottenere mediante l'etichettatura di alcuni di questi prodotti, dato che gli edifici sono all'origine del 40% del consumo energetico totale dell'UE."

Articolo 11, paragrafo 2

"Nel proporre nuove misure di applicazione ai sensi della direttiva oggetto di rifusione, la Commissione provvede affinché sia evitata la sovrapposizione normativa e sia mantenuta la coerenza complessiva della normativa UE sui prodotti."

Articolo 11, paragrafo 4, lettera d)

Percentuale significativa di prodotti ai fini del riesame delle classi di etichettatura

"La Commissione ritiene che la percentuale di prodotti compresi nelle due classi di efficienza energetica più elevate possa essere considerata significativa:

- quando il numero di modelli disponibili sul mercato interno appartenenti alla classe A+++ o A++ costituisce circa un terzo, o più, del numero totale di modelli disponibili, oppure
- quando la proporzione dei prodotti appartenenti alla classe A+++ o A++ venduti ogni anno sul mercato interno costituisce circa un terzo, o più, del totale, oppure
- quando entrambe le condizioni precedenti risultano soddisfatte."

Informazione dei consumatori

"La Commissione incoraggia l'uso di strumenti comunitari quali il programma "Energia intelligente — Europa" al fine di contribuire a:

- iniziative volte a sensibilizzare l'utente finale sui vantaggi dell'etichettatura energetica;
- iniziative volte a seguire l'evoluzione del mercato e gli sviluppi tecnologici che sfociano nella creazione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico, in particolare individuando, all'interno delle diverse categorie di prodotti, i modelli dalle prestazioni migliori e mettendo dette informazioni a disposizione di tutti i soggetti interessati — le organizzazioni di consumatori, l'industria e le ONG operanti nel settore ambientale — per poi diffonderle ampiamente tra i consumatori.

Le suddette iniziative di monitoraggio potrebbero inoltre servire da indicatore per il riesame delle misure di etichettatura e/o di progettazione ecocompatibile ai sensi delle direttive 1992/75/CEE e 2005/32/CE."

Periodi di interruzione delle attività

"La Commissione europea prende atto che, salvo nei casi in cui l'atto legislativo preveda una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio considerano che la notifica degli atti delegati deve tener conto dei periodi di interruzione delle attività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le proprie prerogative entro i termini stabiliti negli atti legislativi pertinenti, ed è disposta ad agire di conseguenza."

ALLEGATO II

Dichiarazione istituzionale

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 290 del TFUE

"Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni con riguardo all'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o di singoli atti legislativi contenenti disposizioni di questo tipo."